



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Fondazione
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO AGGIUS

VIA COLTIS 17 07020 AGGIUS (SS)

Tel. 079620310

email: ssic82200t@istruzione.it

PEC: [SSIC82200T@pec.istruzione.it](mailto:ssic82200T@pec.istruzione.it)

C.F. 91017120907 - Cod. Mecc. SSIC82200T

PARTE PRIMA

GLI ORGANI COLLEGIALI

Consiglio d'Istituto

Art.1

Convocazione

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, con avviso scritto, in seduta ordinaria, possibilmente una volta ogni trenta giorni, o qualora se ne ravvisasse la necessità. La prima convocazione è predisposta dal dirigente scolastico entro i termini previsti dalla legge.

La data di convocazione e l'ordine del giorno della riunione possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei consiglieri. Ai consiglieri verrà dato un preavviso, di norma, di 5 giorni. In caso di convocazione straordinaria l'avviso deve essere dato entro il termine di giorni 2. Per tutti gli altri organi collegiali della scuola il preavviso delle riunioni ordinarie e straordinarie sarà dato con circolare del Dirigente e affisso all'albo della Scuola.

La copia dell'avviso della riunione sarà affissa all'albo della Scuola.

Art.2

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nei locali della Sede Centrale, nelle ore non coincidenti con l'orario di lezione, tenendo conto delle esigenze lavorative dei membri.

Art.3

Validità delle sedute e modalità di votazione

Il consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, anche se non tutte le componenti sono rappresentate.

La partecipazione al consiglio è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è per alzata di mano solo quando non riguarda questioni concernenti singole persone. Ogni proposta si ritiene approvata, quando sia stata votata dalla metà più uno dei votanti. In caso di votazione segreta i voti nulli e le schede bianche non vengono computati, per cui la deliberazione sarà adottata allorché avrà conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art.4

Disciplina delle sedute

Il Presidente del Consiglio apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, concede la parola secondo l'ordine delle richieste, dirige la discussione, mette ai voti le proposte avanzate, comunica i risultati delle votazioni.

Alle sedute del C.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, i quali verranno a conoscenza delle date di convocazione mediante la pubblica affissione nelle bacheche delle varie sedi, sistemate nell'atrio delle scuole.

Art.5

Qualora il Consiglio d'Istituto lo ritenga necessario -al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della Scuola, che interessino anche la comunità locale o le componenti sociali e sindacali operanti nella comunità- il Presidente potrà invitare a partecipare alla riunione rappresentanti della Provincia, del Comune e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi che operano nel territorio nonché rappresentanti delle scuole operanti sul territorio medesimo.

Art.6

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide, qualunque sia l'argomento da trattare quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Art.7

Presidente

Il Presidente deve essere eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.

E' considerato eletto il Genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, alla prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. E' prevista, con le stesse modalità, l'elezione di un vice presidente. Il Presidente nomina il segretario tra i componenti del consiglio,

che provvede a redigere il verbale, il quale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate, viene letto per l'approvazione ad apertura della successiva riunione.

Art.8

Competenze

Il Presidente deve essere eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.

Art.9

Pubblicità degli atti

Copia delle deliberazioni sarà pubblicata in apposito albo entro 14 giorni dalla seduta, a disposizione per l'intero anno scolastico. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.10

Relazione annuale

La relazione annuale deve essere predisposta nel mese di settembre dalla G. E. ed essere oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio. La relazione firmata dal Presidente del C.I e dal presidente della G.E, è inviata entro 15 giorni dalla data della sua approvazione. Copia della stessa viene inviata al Provveditore, alla Sovrintendenza scolastica e -per conoscenza all'assessorato alla Pubblica Istruzione dell'Ente Locale.

Giunta Esecutiva

Art.11

Competenze

La giunta esecutiva (composta dal Dirigente, un docente, un rappresentante dei

genitori e del personale ata) svolge compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio di Istituto, predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art.12

Presidenza sedute

Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo è il Presidente della giunta esecutiva. Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal C.I. In caso di impedimento del Dirigente, le sedute della G.E sono presiedute, per suo incarico, dal collaboratore vicario. La convocazione della G.E. spetta al Presidente della stessa.

Collegio dei Docenti

Art.13

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4, terzultimo comma del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.

Art.14

Per la convocazione, la programmazione e il coordinamento dell'attività del C.D. si applicano le disposizioni dei precedenti art.5 e 6.

Art.15

Il Collegio si riunisce in seduta plenaria con i docenti di tutti i segmenti di scuola nei seguenti casi: per la scelta dei libri di testo, l'elaborazione, la discussione e l'approvazione del P.O.F. e tutte le volte che il dirigente lo ritenga necessario.

Art.16

Per rendere più agevole il lavoro del Collegio Docenti sono previsti riunioni separate quando devono trattarsi argomenti inerenti i diversi ordini di scuola.

Consiglio di Intersezione (Scuola dell'Infanzia)

Art.17

Il consiglio di intersezione, presieduto da un docente delegato, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso dal computo il presidente. La maggioranza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori presenti può indicare un ordine del giorno diverso da quello proposto dal Dirigente. Per le modalità di convocazione e di verbalizzazione si fa riferimento ai precedenti articoli del consiglio di Istituto. Il calendario delle convocazioni è stabilito all'inizio di ciascun anno scolastico.

Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria)

Art.18

Il consiglio di interclasse, presieduto da un docente, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso dal computo il presidente. La maggioranza dei docenti e rappresentanti dei genitori presenti può indicare un ordine del giorno diverso da quello proposto dal Dirigente. Per le modalità di convocazione e di verbalizzazione, si fa riferimento ai precedenti articoli del consiglio di Istituto.

Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di primo grado)

Art.19

Il consiglio di classe, presieduto da un docente delegato, è convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso dal computo il presidente. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese. La convocazione deve essere effettuata secondo le modalità del precedente art.5

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Art.20

Il comitato per valutazione del servizio degli insegnanti è nominato dal C.D. ed è convocato dal Dirigente:

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.58 D.P.R.31/5/74, n° 417;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria di primo grado

Art.21

Costituzione dell'Organo di garanzia

Fanno parte dell'Organo di Garanzia i membri sottoindicati: - Il Dirigente scolastico - Un docente (e un supplente in ordine di voto) designati dal Consiglio di Istituto, facenti parte del Collegio dei Docenti

- Due genitori (e un supplente in ordine di voto) eletti durante le elezioni dei rappresentanti di classe

In caso di perdita dei requisiti per far parte dell'Organo di garanzia (es. trasferimento del docente in altra scuola; trasferimento dell'alunno in altra scuola) si provvederà a sostituire dalla relativa componente del Consiglio d'Istituto in ordine al numero dei voti ricevuti.

L'Organo di Garanzia viene rinnovato in coincidenza con il rinnovo del Consiglio d'Istituto e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

Il funzionamento dell'Organo di garanzia

Perché l'Organo di Garanzia abbia validità è necessario che le deliberazioni vengano assunte in un'assemblea di minimo due di partecipanti. Le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza, esiste la possibilità di astensione.